



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott.ssa Simona Boiardi	giudice relatore
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice

nel procedimento 23-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Moggio Patrizia e Gennaro Soprano promosso dai debitori rappresentati dall'Avv. Federica Riccò e con l'ausilio dell'Avv. Michela Del Rio, nominata Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 23-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata proposto ai sensi degli artt.li 66 e 268 ccii dal sig. Gennaro Soprano, nato Napoli (NA) il 31 luglio 1961, codice fiscale SPRGNR61L31F839T e dalla sig.ra Patrizia Moggio, nata a Napoli (NA) il 27 dicembre 1964, codice fiscale MGGPRZ64T67F839J, entrambi residenti in Bibbiano (RE), Via Lazzaro Spallanzani n. 14, presentato con l'assistenza dell'Avv. Federica Riccò del Foro di Reggio Emilia e dell'Avv. Michela Del Rio nominata Gestore della crisi;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia



del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letta la relazione alla domanda di liquidazione controllata presentata dall'avv. Del Rio ai sensi dell'art. 269 com. 2 CCII e le successive integrazioni;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato, infatti, che l'esposizione debitoria dei ricorrenti riguarda prevalentemente istituti di credito ed è da ricondurre, in buona parte, alla precarietà lavorativa della sig.ra Moggio che avrebbe reso insostenibile il pagamento delle rate del mutuo



contratto nel 2008 per l'acquisto dell'abitazione familiare (venduta all'asta nel 2017 nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla banca creditrice);

ritenuto che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato che risultano in capo alla sig.ra Moggio debiti per € 165.697,73 oltre alle spese di procedura;

rilevato che risultano in capo al sig. Soprano debiti per € 219.774,51 oltre alle spese di procedura;

rilevato che la sig.ra Moggio, tutt'ora lavoratrice precaria con un contratto che è stato prorogato per 18 mesi a partire dalla scadenza del 31 marzo 2025 e percepisce una retribuzione mensile di circa € 600,00 su cui grava un pignoramento presso terzi in favore del Comune di Cavriago per un importo mensile di circa € 115,00;

rilevato che il sig. Soprano, assunto dal 1998 a tempo indeterminato da Italpack srl, può contare su una retribuzione media mensile di € 1.879,00;

considerato che sulla retribuzione percepita dal sig. Soprano gravano trattenute per pignoramenti presso terzi in favore di Unicredit SPA (€ 310,91) e cessioni volontarie in favore di Santander Consumer Bank SPA per € 378,00;

rilevato che i ricorrenti non sono proprietari di beni immobili;

considerato che il sig. Soprano è proprietario delle seguenti autovetture: Lancia Y targata CF852AJ immatricolata nel 2003 e della Toyota targata CY380MJ immatricolata nel 2005 necessarie per gli spostamenti lavorativi;

considerato, d'altra parte, che la vendita delle autovetture sarebbe antieconomica in considerazione dello scarso valore delle stesse, si ritiene, pertanto, di escluderle dalla procedura;

rilevato che i debitori sono titolari dei seguenti rapporti bancari: sig.ra Moggio carta prepagata n. *****1753, aperta presso Banco BPM S.p.A., con saldo esiguo;

sig. Soprano conto corrente n. 423688, presso Emil Banca Credito cooperativo s.c., con saldo esiguo;



carta di credito n. 5282*****6849 presso Emil Banca Credito cooperativo s.c., con saldo negativo alla data del 28 gennaio 2025 e con fido accordato di € 1.500,00;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il nucleo familiare dei ricorrenti ricomprende la figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma in quanto studentessa universitaria;

che gli stessi hanno indicato in € 1.700,00 le spese medie che mensilmente sostengono per il proprio sostentamento e che, in considerazione dei redditi percepiti, contribuiscono nella misura di € 411,40 la sig.ra Moggio ed € 1.288,60 il sig. Soprano;

ritenuto, tuttavia, che i debitori dovranno versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese della famiglia, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;

che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

considerato che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi e cessione volontaria gravanti sullo stipendio dei debitori non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che l'Occ ha reso l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3 ccii per cui è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;



rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

considerato che la suddetta norma, in caso di domanda presentata dal debitore, prevede che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;

considerato che il giudice dovrà, comunque, verificare se l'accordo intercorso rispetti i criteri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 n.202 che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Siena 31 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib. Rimini 30 maggio 2024), regola tutti i compensi dell'occ nelle varie procedure;

rilevato che tra le verifiche che il giudice deve compiere vi è anche quella del rispetto dell'art.16 comma 5 d.m. citato secondo cui l'ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro e al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore;

rilevato che la giurisprudenza (Trib. Siena 31 maggio 2024) ha sottolineato come l'art.18 d.m. citato non effettua alcuna distinzione tra il compenso relativo alla fase ante e post procedura, circostanza che depone nel senso che si tratti di un compenso unitario per le due fasi (ossia ante e post procedura);

ritenuto che tale unitarietà emerge anche da altre disposizioni di legge:



(i) l'art. 16, espressamente richiamato in tema di liquidazione senza filtri di compatibilità, stabilisce che il compenso dell'organismo comprende anche l'opera prestata per la fase successiva all'omologazione, ciò anche quando sono previste attività di liquidazione di beni: il secondo comma dell'art. 17 prevede un unico compenso nel caso in cui nelle procedure di composizione della crisi (ossia negli attuali piano del consumatore e concordato minore) per l'esecuzione del piano si preveda la nomina di un liquidatore per la liquidazione dei beni;

(ii) il secondo comma dell'art. 18 prevede un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati più liquidatori o nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi nella procedura di liquidazione;

(iii) l'art. 17, rubricato "unitarietà del compenso", prevede al primo comma un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati "più organismi" da intendersi - secondo la giurisprudenza - "la compresenza ovvero l'avvicendamento nella procedura dell'Occ e del liquidatore" essendosi osservato che "in situazioni di fatto sovrapponibili a quella in esame, in cui si assiste alla successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore, è normativamente previsto che il compenso sia unico e suddiviso secondo criteri di proporzionalità;

(iv) il legislatore ha previsto un compenso unico in ipotesi particolari, ossia nel caso di conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 18 secondo comma), nel caso della nomina di un liquidatore per l'esecuzione del piano (art. 17 secondo comma) e nel caso di successione di più liquidatori (art. 18 secondo comma), (ciò ha indotto la giurisprudenza ad applicare il medesimo principio del compenso unico anche al caso fisiologico della nomina a liquidatore del gestore già individuato dall'Occ (o, nel caso eccezionale, della nomina di un diverso liquidatore);

rilevato che la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio 2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore



nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma) o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma);

ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando, peraltro, necessaria l'assistenza legale per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale dell'advisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista designato Gestore della crisi individuato dall'OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b);

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico di Gennaro Soprano, nato Napoli (NA) il 31 luglio 1961, codice fiscale SPRGNR61L31F839T e dalla sig.ra Patrizia Moggio, nata a Napoli (NA) il 27 dicembre 1964, codice fiscale MGGPRZ64T67F839J, entrambi residenti in Bibbiano (RE), Via Lazzaro Spallanzani n. 14

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore l'Avv. Michela Del Rio, già nominato Gestore della Crisi dall'OCC;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dei veicoli Lancia Y targata CF852AJ e Toyota targata CY380MJ;



VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio dei ricorrenti comprese le cessioni a favore di Santander Consumer Bank SPA, Unicredit SPA e del Comune di Cavriago;

VIII. dispone che la somma mensile - cumulativa- percepita dai ricorrenti a titolo di reddito che non è compresa nella liquidazione è di € 1.700,00 (così suddivisa € 411,40 per Moggio ed € 1.288,60 per Soprano);

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia l'8-5-2025 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

Il Presidente

Francesco Parisoli

